



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

PCT/gr

Decreto Rettorale n. * del *
Prot. n. * del *

numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

OGGETTO: “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – ex art. 22 Legge n 240/2010” - Nuovo Regolamento.

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;
Richiamato il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, ed in particolare l'art. 52, co. 2 lett. l) e 50, co. 4 lett h);
Richiamati il "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2011" dell'Università di Torino emanato con D.R. n. 5158 del 13/10/2014, attualmente vigente, ed in particolare il Titolo I - artt. 2, 3, 4 e 5 e il "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010", approvato dal -Senato Accademico con deliberazione n.5/2015/IV/1 del 16 febbraio 2015;
Tenuto conto della necessità di semplificare e rendere omogenee le procedure di bandizione e conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca con particolare riferimento a:
- la semplificazione dell'attuale regolamentazione in applicazione della legge 240/2010 (art.22), nel rispetto delle distinte tipologie di assegni in essa previste (art. 3);
- la valorizzazione e il potenziamento del ruolo del Consiglio di Dipartimento nelle fasi di attivazione/modifica/estinzione;
- il requisito del dottorato di ricerca o scuola di specializzazione - obbligatorio o titolo preferenziale - (art. 4 co. 3);
- il punteggio minimo per il conseguimento dell'idoneità, in linea con altri regolamenti dell'Università di Torino e con Regolamenti di altri Atenei (art. 6 e art. 7);
Viste le deliberazioni: n. 8/2020/IV/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2020 e n. 12/2020/V/1 assunta dal Senato Accademico in data 22 settembre 2020;
Valutato ogni opportuno elemento

DECRETA

È emanato il Nuovo “**Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – ex art. 22 Legge n 240/2010**”, nel testo sotto riportato.
Il presente Regolamento entrerà in vigore con la prima tornata di attivazione assegni dell'anno solare 2021.

IL RETTORE
Prof. Stefano Geuna

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Visto digitale:
Teresa Fissore – Direttrice Direzione Personale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito, assegni) attribuiti dall'Università di Torino (di seguito, Ateneo).

L'Ateneo istituisce gli assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle Strutture a ciò preposte, in relazione alle richieste pervenute e in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

per Assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa. Le attività sono svolte sotto la supervisione del Responsabile scientifico;

per Strutture: i Dipartimenti, i Centri di Ricerca di I livello;

per Proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;

per Responsabile Scientifico: Il Professore o Ricercatore responsabile dell'assegno di ricerca

per Rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto prima della scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per Nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca;

per Termine del progetto: la scadenza temporale individuata dall'ente finanziatore. Il termine del progetto può essere prorogato secondo le modalità e condizioni definite dall'ente finanziatore;

per Bando unico il bando previsto dall'art. 22, co. 4 lett. A) della legge 240/2010

per Bando per programmi di ricerca il bando previsto dall'art. 22, co. 4 lett. B) della legge 240/2010

Articolo 3 - Tipologie di assegni e modalità di attivazione

L'Ateneo bandisce, su richiesta delle Strutture proponenti:

- assegni cofinanziati: gli assegni proposti, con propria deliberazione, dai Dipartimenti che li finanziano utilizzando fondi appositamente stanziati dal MIUR e/o dall'Ateneo. Gli assegni cofinanziati possono essere banditi – a scelta del Dipartimento – mediante pubblicazione di un “unico bando” ex art.22 comma 4 lett. a) della legge 240/2010 oppure mediante pubblicazione di “bandi relativi a specifici programmi di ricerca” ex art.22 comma 4 lett. b). Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, all'atto dell'approvazione del Bilancio di Previsione, lo stanziamento da destinare al finanziamento degli Assegni di Ricerca cofinanziati; quindi, su proposta della Commissione Ricerca, il Senato Accademico determina i criteri di distribuzione delle risorse ai Dipartimenti indicando eventuali vincoli in merito alle percentuali minime e/o massime del cofinanziamento ed il termine ultimo per l'utilizzo delle risorse.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

- assegni a totale carico: gli assegni proposti, con propria deliberazione, dalle Strutture dell'Ateneo che li finanziano utilizzando integralmente fondi a propria disposizione nel rispetto dei vincoli d'uso dei fondi stessi.

Gli assegni possono essere banditi nell'ambito di cinque tornate per ciascun anno, fissate nei mesi di gennaio, marzo, maggio, settembre e novembre così come previsto nel calendario ALLEGATO*, oltre alla pubblicazione del "Bando Unico" annuale.

I bandi per il conferimento degli assegni di ricerca sono resi pubblici per via telematica sui siti dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione europea.

Su proposta, con propria deliberazione, delle Strutture, l'Ateneo, inoltre, può conferire assegni di ricerca, prescindendo da un proprio bando, nel caso di Ricercatori selezionati e dichiarati vincitori di finanziamenti nell'ambito di procedure concorsuali a evidenza pubblica che prevedano la valutazione del curriculum vitae del *principal investigator* e la lettera di accompagnamento dell'istituzione (*Host institutional Agreement*). Tale modalità di assegnazione potrà quindi essere prevista nel caso di finanziamenti da programmi di ricerca di alta qualificazione dell'Unione Europea o di altro Organismo Nazionale o Internazionale, in base alle modalità stabilite dai programmi stessi (a titolo esemplificativo, Marie Skłodowska Curie Actions, My First Airc Grant). Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.

Articolo 4 - Requisiti di partecipazione alle procedure selettive

Possono prendere parte alle procedure selettive i candidati in possesso:

- 1) del diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera debitamente dichiarato. Nel caso in cui il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di equipollenza", la Commissione Giudicatrice, potrà dichiarare l'equivalenza del titolo di studio posseduto dallo stesso ai soli fini dell'ammissione alla selezione;
- 2) di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Tale idoneità è attestata dalla produzione scientifica del candidato nel quinquennio precedente la selezione. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, possono costituire requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura selettiva; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Articolo 5 - Attivazione Assegni Cofinanziati

L'attivazione degli assegni cofinanziati avviene con le modalità previste dai successivi articoli 6 e 7, previa apposita deliberazione a cura dei Dipartimenti proponenti.

La delibera deve contenere:

- il numero degli assegni da attivare;
- modalità di selezione (Bando Unico o Bando per programmi di ricerca);
- il nominativo del Responsabile Scientifico;
- il titolo della ricerca (coerente con il progetto di ricerca che finanzia o cofinanzia l'assegno);
- la durata dell'assegno (annuale o biennale);
- la copertura finanziaria debitamente messa a bilancio della Struttura.

Articolo 6 - Modalità "Bando Unico" (ex art.22 comma 4 lett. A) della legge 240/2010)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

Il “Bando Unico” deve contenere:

- a) il numero degli assegni da conferire per ciascun richiedente;
- b) i titoli della ricerca;
- c) la durata di ciascun assegno;
- d) l’importo di ciascun assegno;
- e) i requisiti curriculari richiesti ai candidati di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

Il bando può contenere inoltre il limite massimo di prodotti della ricerca, in ogni caso non inferiore a 10, presentabili dai candidati ai fini della selezione come da specifica richiesta da parte del Dipartimento proponente.

I candidati possono presentare, esclusivamente tramite procedura online, un massimo di tre domande di partecipazione unitamente ai propri titoli ed al progetto di ricerca per ciascuno dei titoli prescelti tra quelli indicati nel bando.

La selezione dei candidati avviene per titoli e colloquio, effettuato eventualmente anche per via telematica.

Ciascun Dipartimento, con propria deliberazione, individua una Commissione Giudicatrice composta da non meno di tre componenti scelti tra Professori o Ricercatori allo stesso afferenti.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto Dirigenziale.

Ciascuna Commissione dispone di 100 punti da suddividere in:

- a) da un minimo di 50 ad un massimo di 70 punti per la valutazione dei titoli e dei prodotti della ricerca,
- b) da un minimo di 30 ad un massimo di 50 punti per il colloquio.

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punteggi ai titoli e ai prodotti della ricerca, nonché il punteggio minimo per l’ammissione all’orale.

In ogni caso la Commissione deve attribuire almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, presentato dal candidato, previa valutazione di pertinenza dell’ambito di riferimento del Dottorato.

Al termine dei lavori ciascuna Commissione redige la graduatoria di merito.

Non può essere dichiarato idoneo il candidato con un punteggio totale inferiore a 60 punti.

Gli assegni sono conferiti secondo la graduatoria di merito. In tale sede, i candidati devono optare per uno dei progetti per i quali hanno presentato domanda.

Se tutti i titoli per i quali un candidato ha presentato domanda sono stati assegnati a candidati collocati in posizione più elevata nella graduatoria, subentra il candidato immediatamente successivo.

In caso di rinuncia all’assegno da parte del vincitore entro 12 mesi dalla stipulazione del contratto, si procederà allo scorrimento secondo l’ordine della graduatoria, indipendentemente dal titolo della ricerca.

In caso di disponibilità di soli assegni annuali, essi potranno essere conferiti anche per titoli di ricerca per cui è stata originariamente richiesta una durata biennale, con il consenso del docente proponente il titolo e del candidato stesso.

In caso di cessazione successiva all’assunzione di servizio, qualora residui un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi, subentrerà il primo candidato in graduatoria, indipendentemente dal titolo di ricerca. Con il consenso del docente proponente il titolo, e verificata la permanente disponibilità dei fondi per il cofinanziamento, si procederà a conferire un assegno per i mesi rimanenti.

Nell’ipotesi di mancato o parziale utilizzo del finanziamento, eventuali quote non utilizzate tornano a disposizione dell’Ateneo per spese inerenti alla ricerca, nei limiti del cofinanziamento di Ateneo.

Articolo 7 - Modalità “Programmi di ricerca” (ex art. 22, co. 4 lett. B) della legge 240/2010)

Per ognuna delle cinque tornate è pubblicato un “Bando per Programmi di ricerca” che deve contenere:

- a) l’elenco degli assegni da conferire per ciascun Dipartimento richiedente;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

- b) i titoli della ricerca;
- c) la durata di ciascun assegno;
- d) l'importo di ciascun assegno;
- e) i requisiti curriculari richiesti ai candidati di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

I candidati possono presentare, esclusivamente tramite procedura online, domanda di partecipazione unitamente ai propri titoli.

La Commissione Giudicatrice, unica per proponente e designata dal Consiglio di Dipartimento, è composta da un numero minimo di tre Professori o Ricercatori.

Ciascuna Commissione dispone di 100 punti da suddividere in:

- a) da un minimo di 50 ad un massimo di 70 punti per la valutazione dei titoli e dei prodotti della ricerca,
- b) da un minimo di 30 ad un massimo di 50 punti per il colloquio

Entro tali limiti, la Commissione stabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli, ai prodotti della ricerca e al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

La Commissione, previa valutazione di pertinenza dell'ambito di riferimento del Dottorato, deve attribuire un punteggio di almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, presentato dal candidato, qualora non siano richiesti quali titoli obbligatori di accesso.

Al termine dei lavori ciascuna Commissione redige una graduatoria di merito per ciascun titolo di ricerca. Gli assegni sono conferiti secondo la graduatoria di merito.

Non può essere dichiarato idoneo il candidato con un punteggio totale inferiore a 60 punti.

Nell'ipotesi di mancata assegnazione di annualità di assegni, il finanziamento relativo sarà recuperato dal Bilancio Universitario nei limiti dell'eventuale cofinanziamento di Ateneo.

In caso di cessazione successiva all'assunzione di servizio, qualora residui un periodo di tempo pari ad almeno 12 mesi, subentrerà il primo candidato escluso in graduatoria sullo stesso titolo di ricerca. Non si procederà al nuovo conferimento laddove residui un periodo di tempo inferiore a 12 mesi.

Articolo 8 – Assegni a totale carico

L'attivazione degli assegni a totale carico avviene con la modalità del “Bando per programmi di ricerca” (ex art. 22, co. 4 lett. B) della legge 240/2010) previa apposita deliberazione a cura delle Strutture proponenti.

I Professori e Ricercatori, che dispongano di fondi di ricerca utilizzabili per il totale finanziamento di assegni di ricerca, presentano apposita richiesta di attivazione al Direttore della Struttura per l'approvazione da parte del Consiglio della Struttura stessa.

La delibera deve contenere:

- l'elenco degli assegni da attivare;
- modalità di selezione (Bando per programmi di ricerca);
- il nominativo del Responsabile Scientifico;
- il Titolo della ricerca;
- la durata dell'assegno;
- la copertura finanziaria debitamente messa a bilancio della Struttura.

Per ognuna delle cinque tornate è pubblicato un bando all'interno del quale è indicato:

- a) l'elenco degli assegni per ciascuna Struttura;
- b) i titoli della ricerca proposti dalla Struttura;
- c) la durata di ciascun assegno;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

d) l'importo di ciascun assegno;

e) i requisiti curriculari richiesti ai candidati;

Per le modalità di selezione si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 7.

Art. 9 - Conferimento dell'assegno.

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante la stipula di contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

I vincitori della selezione sono invitati a sottoscrivere il contratto in via provvisoria ove sia ancora in corso l'accertamento del possesso dei requisiti.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non sottoscrivano il contratto o, infine, non inizino l'attività di ricerca.

Le attività dell'assegnista sono svolte sotto la supervisione e il coordinamento del Responsabile Scientifico dell'assegno indicato in bando, cui è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività dell'assegnista.

Il Responsabile Scientifico, all'atto del conferimento dell'assegno, determina, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, il programma di ricerca dell'assegnista, i relativi compiti, gli obiettivi della ricerca e le modalità per il raggiungimento degli stessi.

Art. 10 - Incompatibilità, divieto di cumulo e interruzioni.

Non possono partecipare alle selezioni per il conferimento degli assegni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente alla Struttura richiedente l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non può essere destinatario di assegni di ricerca dell'Ateneo il personale di ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono altresì essere destinatari di assegni di ricerca i lavoratori dipendenti di soggetti privati, ancorché in regime di part time.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale e master universitari; non è altresì compatibile con il dottorato di ricerca con borsa, nonché con la frequenza, se unita alla fruizione di "contratto di formazione specialistica", di scuole di specializzazione medica in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere per premi scientifici o utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.

Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione del Responsabile Scientifico, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio civile in Italia e all'estero, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

Art. 11 - Importo e durata dell'assegno

L'importo degli assegni è determinato dalla Struttura che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.

Gli assegni hanno durata minima di un anno e massima di tre anni; possono essere rinnovati anche più volte, per una durata compresa tra 12 mesi e l'eventuale maggiore durata originaria dell'assegno, nel rispetto però del limite massimo dei 3 anni.

La proroga degli assegni può essere richiesta per una sola volta e per un periodo compreso tra uno e otto mesi.

La proroga e il rinnovo degli assegni sono deliberati dal Consiglio della Struttura proponente.

La durata complessiva degli assegni, instaurati con il medesimo soggetto, compresi i rinnovi e le proroghe, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il periodo massimo di fruibilità di cui al comma precedente non comprende il periodo di fruizione di assegni di ricerca ex art. 51 – L. 449/97.

L'assegno di ricerca può essere sospeso per maternità e malattia; in tali casi il termine del contratto è prorogato in considerazione del periodo di sospensione.

In caso di malattia, non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 20 giorni in un anno.

La cessazione anticipata dell'assegno, per volontà del titolare, deve essere comunicata alla Direzione competente e al Responsabile Scientifico con un preavviso di almeno 10 giorni feriali. In caso di mancata o tardiva comunicazione, l'Ateneo trattiene all'assegnista un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non rispettato, salvo nei casi di presa di servizio a vario titolo presso l'Università di Torino.

Qualora per effetto della rinuncia l'assegnista non abbia svolto almeno i due terzi della durata complessiva dello stesso, non potrà beneficiare di altro assegno di ricerca prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione.

Art. 12 - Diritti e doveri degli assegnisti.

Gli assegnisti svolgono attività di ricerca presso la struttura che ha bandito l'assegno sotto la supervisione del Responsabile Scientifico dello stesso. Tutti i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.

Gli assegnisti di ricerca devono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa autonoma al Consiglio della Struttura che si pronuncia sentito il Responsabile Scientifico. Gli assegnisti non possono, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca, sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti; essi possono far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia e possono ricevere incarichi di insegnamento o essere titolari di contratti inerenti all'attività didattica integrativa.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono il loro servizio e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.

Qualora, sulla base di espressa autorizzazione del Responsabile Scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli sono rimborsate le spese nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti di Ateneo.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del Responsabile Scientifico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

L'attività di ricerca può essere svolta presso una università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla struttura di afferenza su motivata proposta del Responsabile Scientifico.

Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano:

- le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni in materia fiscale;
- quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, in materia previdenziale;
- le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 in materia di astensione obbligatoria per maternità;
- l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni in materia di congedo per malattia.

L'Ateneo provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Art. 14 - Assegnisti di Area Medica

I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti dal contratto o, nel caso di attività svolte presso Aziende Sanitarie, da appositi accordi tra l'Ateneo e le Aziende stesse.

Art. 15 - Decadenza e risoluzione del rapporto.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute, maternità o casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Nei casi di gravi inadempienze da parte dell'assegnista, il contratto può essere risolto con Decreto Dirigenziale, su proposta motivata del Consiglio del Direttore della Struttura.

I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6;
- violazione, ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 del "Codice di comportamento di dipendenti pubblici".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

* ALLEGATO

CALENDARIO TORNATE

TORNATA	Termine ultimo per la presentazione delle richieste (già approvate dal Consiglio di Dipartimento) sulla procedura on-line di CINECA	Pubblicazione bando	Data inizio colloqui	Data inizio assegno
I	Entro il 15 gennaio	A partire dal 1° giorno feriale di Febbraio	A partire dal 1° giorno feriale di Marzo	A partire dal 1° aprile
II	Entro il 5 marzo	A partire dal 1° giorno feriale di Aprile	A partire dal 1° giorno feriale di Maggio	A partire dal 1° giugno
III	Entro il 5 maggio	A partire dal 1° giorno feriale di Giugno	A partire dal 1° giorno feriale di Luglio	A partire dal 1° settembre
IV	Entro il 5 settembre	A partire dal 1° giorno feriale di Ottobre	A partire dal 1° giorno feriale di Novembre	A partire dal 1° dicembre
V	Entro il 5 novembre	A partire dal 1° giorno feriale di Dicembre	A partire dal 1° giorno feriale di Gennaio (dopo il 6)	A partire dal 1° febbraio

Le date ipotizzate per la presa di servizio sono state determinate in base ai seguenti fattori:

- 1) Affissione Bando per TRE settimane;
- 2) Ricevimento dei Verbali entro il giorno 15 del mese precedente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Contratti Didattica e Ricerca

Il termine per la presentazione delle Richieste di Rinnovo/Proroga (preventivamente approvate in sede di Consiglio di Dipartimento) è fissato a VENTI giorni prima della scadenza del contratto.